



**UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
OSSERVATORIO SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Titolo di questo Open Day è “Dall’ Art. 111 della Costituzione al diritto penale no limits: l’Avvocato Penalista nell’epoca del populismo” perché gli avvocati penalisti, da sempre in prima linea per la tutela della democrazia, vogliono e debbono denunciare come in questi ultimi anni si sia passati da un’informazione giornalistica sempre sbilanciata verso un atteggiamento giustizialista; ad un protagonismo politico e mediatico della magistratura, fino ad una decisa azione della politica sempre più volta a strumentalizzare le paure ed il senso di insicurezza della popolazione, per ottenere facili consensi.

Per questo motivo il titolo del nostro workshop è stato individuato in “Difesa dello Stato o difesa dallo Stato!” per denunciare che nonostante lo Stato debba garantire a tutti il diritto di difesa, sempre più spesso, la magistratura nega una difesa a spese dello Stato ponendo ostacoli per l’accesso all’istituto.

Nell’ultimo anno abbiamo assistito ad interventi legislativi che hanno strumentalizzato l’istituto del patrocinio a spese dello Stato, che da istituto millenario di civiltà giuridica che ci ha contraddistinto come uno degli Stati più civili del mondo, è stato utilizzato mediaticamente e politicamente per ottenere facili consensi.

Si è passati dalla demonizzazione dell’istituto del Patrocinio a Spese dello Stato in ambito amministrativo per quanto riguarda i ricorsi di asilo politico degli immigrati, (anche con una confusione di termini e materie condannando la presunta lobby dei difensori d’ufficio) allo sbandieramento dell’estensione del beneficio in caso di difesa domiciliare, (con tutte le problematiche connesse ad una tecnica legislativa approssimativa) senza affrontare le criticità via via emerse e denunciate che svuotano di effettività l’istituto giungendo fino a concretizzarsi in una vera e propria lesione del diritto di difesa.

Oltre alle problematiche più squisitamente legate a logiche populiste, varie sono le criticità operative che rendono di difficile attuazione l’accesso ad una difesa effettiva per i soggetti indigenti.

Tra le prime individuate ed affrontate dal nostro osservatorio sicuramente c’è il ritardo nell’ammissione al beneficio.



UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE OSSERVATORIO SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Come tutti sappiamo l'art 24 della Costituzione garantisce il diritto di difesa anche per i non abbienti e l'art 111 prevede che, nel processo penale, la legge assicuri alla persona accusata di un reato, di avere il tempo e le condizioni necessarie per preparare la sua difesa, ma purtroppo, il dettato della legge fondamentale è sempre più disatteso.

Si è passati infatti dall'originaria formulazione dell'art. 96 del dpr 115/2002 che prevedeva un obbligo per il Giudice di una decisione immediata sull'istanza per l'ammissione al PSS presentata in udienza, con la sanzione della nullità assoluta ai sensi dell'art 179 cpp di tutti gli atti del procedimento principale compiuti successivamente alla scadenza del termine, alla previsione di un termine solamente ordinatorio per la decisione di 10 giorni dalla presentazione dell'istanza, con abolizione nel 2008 della sanzione di nullità dell'art 96 TUSG. Abolizione operata dal DL 23 maggio 2008 n 92 denominato, ironia della sorte, "pacchetto sicurezza".

Tale modifica, slegando i giudici da qualsiasi obbligo, sanzionato da una nullità processuale, ha determinato nel tempo molteplici problematiche che sono state già indagate da questo osservatorio negli scorsi anni.

Partendo proprio dal lavoro dell'Osservatorio degli scorsi anni ed analizzando i dati del questionario sottoposto ai Presidenti delle camere penali territoriali è emerso come l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è tempestiva solo nel 5% dei casi, avviene in un tempo inferiore ai 30 giorni nel 60 % dei casi, in un tempo inferiore ai sei mesi nel 25% dei casi, con un restante 10% delle richieste che viene evaso in tempi biblici.

Ma soprattutto è emerso che nonostante l'art 109 TU spese di giustizia disponga che: " *Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi*" con " *spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa*" ai sensi dell'art 107 TUSG, proprio relativamente a tale ultima circostanza l'apparato amministrativo della giustizia osteggia sempre di più il rilascio gratuito delle copie, generando sovente dei problemi per le parti ed i difensori che possono tradursi in vere e proprie lesioni del diritto di difesa.



UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
OSSERVATORIO SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Non si comprende, infatti, come possa prepararsi una difesa effettiva senza conoscere gli atti dell'accusa, o costringendo i difensori ad anticipare in alcuni casi ingentissime spese per i diritti di copia.

Tutto ciò nonostante che anche l'Unione Europea con la direttiva 1919 del 26 ottobre 2016 abbia dettato delle norme minime comuni concernenti il diritto al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, disponendo in particolare all'art 6 della predetta direttiva che le decisioni sulle istanze debbano essere adottate senza indebito ritardo... nel rispetto del diritto di difesa.

Tale direttiva prevede anche che il Patrocinio a spese dello Stato debba essere efficace e di qualità adeguata, ma nonostante la stessa sia stata recepita dalla Stato italiano e obbligasse che l'Italia ad adottare entro il 25 maggio 2019 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla stessa, tali precetti non sono stati in alcun modo recepiti.

Come Osservatorio continueremo nella costante rilevazione dei dati relativi al patrocinio a spese dello stato, anche di concerto con la commissione per materia del CNF, nell'azione di sensibilizzazione del governo a tali problematiche.

Purtroppo lo schema di disegno di legge recante modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 maggio u.s. non interviene sul punto.

Tutti i colleghi sicuramente riusciranno ad ottenere nelle cancellerie le copie dei documenti provando di aver depositato la domanda di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato ed invitando il personale ad una corretta applicazione degli artt. 109 e 107 TUSG, ma per alcuni dei casi segnalati all'Osservatorio, si ritiene utile consigliare di depositare una richiesta copie redatta appositamente evidenziando il ritardo nella decisione sull'istanza di ammissione al beneficio, al fine di ottenere una risposta formale dall'Ufficio.

Tale risposta, se negativa, giustifica e documenta un pregiudizio del diritto di difesa che può costituire una nullità da eccepire dinanzi al giudice del procedimento principale qualora determini concreti effetti pregiudizievoli per la difesa.



UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
OSSERVATORIO SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

La protratta situazione di incertezza circa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, infatti, determina una inevitabile ed effettiva lesione del diritto di difesa dell'interessato, ove si tenga presente che la tardiva pronuncia sull'ammissibilità preclude all'istante, in condizioni di indigenza, il ricorso a tutta una serie di strumenti difensivi (quali, ad esempio, l'estrazione gratuita delle copie degli atti processuali, la possibilità di nominare un consulente tecnico o di affidare la raccolta del materiale probatorio ad un investigatore privato autorizzato, con compensi anticipati dallo Stato).

Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione, anche se con la disciplina previgente del TUSG, chiarendo che: *“in tema di patrocinio a spese dello Stato, la nullità prevista dall'art. 96 D.P.R. n. 115/2002 - per il caso in cui il giudice ometta di decidere, nel termine previsto dalla legge, sull'istanza di ammissione proposta dall'imputato - non opera qualora tale omissione sia priva di concreti effetti pregiudizievoli per la difesa”* (cfr. *ex plurimis* Cass., sez. 6, n. 24346, 10/05/2006 (dep. 13/07/2006); ed ancora *“in tema di patrocinio a spese dello Stato, per far valere la nullità assoluta che sanziona il mancato rispetto del termine per la decisione sull'istanza di ammissione, è necessario che si sia verificata in concreto un'effettiva violazione del diritto di difesa, che abbia compromesso, o anche reso più disagiata, l'esercizio del diritto.* (La Corte ha precisato che *sono pertanto invalidi solo gli atti compiuti successivamente all'inutile scadenza del termine, che abbiano comportato un coinvolgimento diretto della difesa con conseguente lesione dei diritti dell'imputato)*” (cfr. Cass., sez. 2, n. 1528, 22/11/2005 (dep. 16/01/2006).

Tali pronunce seppur riferibili al vecchio dettato dell'art 96 TUSG si ritengono tuttora utili in quanto in motivazione, la Suprema Corte ha ricordato come tale norma sia stata anche favorevolmente analizzata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 304 del 2003. Nella predetta sentenza la Corte ha affermato chiaramente che la tempestiva ammissione al beneficio è finalizzata alla garanzia dell'effettività del diritto di difesa, sicché non può reputarsi irragionevole una norma che presidia, con la nullità assoluta, un'attività procedurale scandita da termini di garanzia di quel diritto. Su tali premesse, però, per far valere la prevista nullità, deve essersi in concreto verificata una effettiva violazione del diritto di difesa che abbia compromesso, o anche semplicemente reso più disagiata l'esercizio effettivo del diritto di difesa, compromettendo la possibilità per il soggetto interessato di scegliere tra le varie opzioni difensive offertegli dall'ordinamento.



**UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
OSSERVATORIO SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Così delineati i contorni della questione che ci occupa, ad avviso dello scrivente Osservatorio, ogni difensore, al fine di garantire l'effettività della difesa ai propri assistiti ha l'obbligo di eccepire nel giudizio principale, il ritardo nella decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la conseguente nullità di tutti gli atti successivi in caso di compromissione del diritto di difesa.

Antonio Todero
Andrea Miceli
Anna De Marchi
Mauro Muzzu
Francesca Frusteri
Gennaro Iovino